

Commento concernente la modifica dell'OAVS con effetto dal 1° gennaio 2021**Art. 21**

(Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente)

I limiti superiore e inferiore della tavola scalare vengono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari (cfr. art. 1 ordinanza 21), il che richiede una modifica del capoverso 1. Al contempo vanno ricalcolate anche le singole fasce di reddito all'interno della tavola scalare. La struttura di quest'ultima è invece mantenuta.

L'adeguamento del limite inferiore della tavola scalare dei contributi all'evoluzione dei prezzi e dei salari richiede un adeguamento degli importi elencati al capoverso 2.

Art. 28 cpv. 1

(Calcolo dei contributi per le persone che non esercitano un'attività lucrativa)

L'adeguamento dei limiti superiore e inferiore della tavola scalare all'evoluzione dei prezzi e dei salari rende necessaria una modifica del capoverso 2 (cfr. art. 2 cpv. 2 ordinanza 21).

Art. 162 cpv. 1 e 3 primo periodo

(Controllo dei datori di lavoro)

I datori di lavoro gestiscono sempre più i propri incarti e la contabilità dei salari su supporti di memoria esterni. Con le dovute autorizzazioni è possibile accedere ai dati anche al di fuori dei locali aziendali. Questo vale anche per i dati rilevanti ai fini del controllo dei datori di lavoro. Pertanto, non è più strettamente necessario effettuare sempre il controllo sul posto. Se tutti i dati e i documenti richiesti per il controllo sono reperibili per via elettronica, l'ufficio di revisione deve poter rinunciare a effettuare determinati controlli dei datori di lavoro sul posto.

In seguito alla modifica dell'articolo 162 capoverso 1 OAVS, il primo periodo dell'articolo 162 capoverso 3 OAVS deve essere adeguato di conseguenza. Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare tutti i controlli dei datori di lavoro, compresi quelli a distanza.